

Relazione del R.U.P. del 28.02.2022

Per rispondere adeguatamente al quesito posto al RUP, dott.ssa Diana Nitti, nella seduta di Consiglio del 14.02.2022, relativamente alla nomina di un Consulente della Comunicazione è necessario un breve excursus legislativo.

Con l'entrata in vigore della Legge del 07.06.2000 n. 150 sulla “**Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni**” (allegata alla presente), e l'emanazione del D.P.R. del 21 settembre 2001 n. 422, le Pubbliche Amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile strumento, la comunicazione pubblica, per sviluppare le loro relazioni con gli utenti e concorrere ad affermare il diritto di questi ultimi a un'efficace comunicazione. La comunicazione pubblica pertanto cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell'azione delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte integrante.

La Legge del 07.06.2000 n. 150 prevede e regola la materia della comunicazione pubblica nelle P.A., istituzionalizzandola e riconoscendola esplicitamente nell'apparato normativo italiano.

Lo scopo prefissato attraverso la comunicazione pubblica istituzionale è quello di garantire agli utenti il pieno diritto all'informazione, oltre che migliorare l'immagine dell'Ente pubblico, offrendo la possibilità agli utenti di partecipare attivamente all'attività della P.A. stimolando l'interazione tra amministrazione e utenti.

Tale funzione si esplicita secondo la modalità della “comunicazione esterna istituzionale” che veicola l'immagine dell'istituzione verso l'esterno allo scopo di rafforzare l'informazione attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, promuovendo l'immagine della Amministrazione stessa (art. 1 co. 4), illustrandone le attività e sensibilizzando gli utenti su temi di rilevante interesse pubblico e sociale e conferendo visibilità a eventi di importanza locale (art. 1 co. 5).

La presenza del quadro normativo della Legge n. 150 considera la comunicazione pubblica e istituzionale un obbligo delle P.A. perché se da un lato c'è il dovere della P.A. di informare, dall'altro c'è il diritto da parte degli utenti a essere informati assicurando loro l'accesso alle informazioni.

Gli artt. 6-7-8-9 della Legge 150 indicano gli strumenti e le figure professionali attraverso i quali si realizza l'attività di comunicazione e precisamente l'Ufficio stampa, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e il portavoce.

La stessa legge n. 150/2000 attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line. In particolare esso si occupa: della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici.

Le tre figure professionali su menzionate, sono da ricercarsi in primis nell'ambito delle proprie dotazioni organiche tra il personale interno che già svolge attività di comunicazione e informazione, munito di diploma di laurea in Scienza della Comunicazione o in Relazioni Pubbliche, ma, in assenza di personale interno, si rende necessario designare una figura esterna all'amministrazione dotata di profilo giornalistico o comunicativo, e conferire pertanto incarichi individuali a esperti esterni all'amministrazione di provata competenza, i cosiddetti “comunicatori”.

L'avvento dei “social media” nella comunicazione impone alla P.A. di non sottrarsi alle opportunità che i social media e gli altri mezzi digitali offrono realizzando un efficace sistema di “accesso generalizzato” alle corrette informazioni ed è bene sottolineare che una figura dotata di questa professionalità si dovrà necessariamente inserire contribuendo a fornire un valore aggiunto in grado di migliorare l'immagine e la comunicazione della P.A. Ciò impone la necessità che le amministrazioni si dotino di “social policies” rifacendosi ai principi della trasparenza, anche in attuazione della Legge sull'Anticorruzione, prevedendo nuovi professionisti della comunicazione i

cosiddetti "Community Manager" che si occupano di questioni inerenti la comunicazione interna ed esterna. Essi sono considerati soggetti che conoscono il linguaggio del web, esperti di leggi sul diritto d'autore, capaci di creare pagine HTML e dialogare con gli utenti.

Il D.P.R. n. 422 del 21.09.2001 (allegato alla presente), all'**art. 1** individua i titoli per l'accesso del personale interno da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

L'**art. 3** prevede che il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione professionisti e dei, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea.

Questa figura deve curare i rapporti di carattere istituzionale dell'Ente con gli organi di informazione allo scopo di gestire, sviluppare e migliorare la relazione della P.A. con l'utenza mediante modalità informatiche assicurando il massimo grado di trasparenza delle comunicazioni fornite

Con la **Direttiva Ministeriale del 07.02.2002** (allegata alla presente) il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.

All'**art. 2** la Direttiva propone di contribuire al perseguimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle seguenti finalità: gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi), pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilità dei vertici delle amministrazioni pubbliche all'applicazione della legge n. 150/2000 e al Regolamento di attuazione n. 422 del 21.09.2001 e ha l'obiettivo di garantirne l'attuazione.

Per soddisfare l'esigenza di raccordo operativo e d'integrazione tra le strutture di informazione e comunicazione previste dalla legge del 7 giugno 2000 n. 150, il Dipartimento della funzione pubblica ha attivato un'apposita "Struttura di missione", con l'incarico di supportare le amministrazioni nell'attuazione delle norme per sviluppare e sperimentare azioni e progetti di comunicazione pubblica integrata.

La legge infine non prevede sanzioni per le istituzioni inadempienti ma si sottolinea il collegamento inscindibile tra comunicazione pubblica e trasparenza riconoscendo e garantendo queste nuove figure professionali della comunicazione pubblica.

Si rimanda al Consiglio dell'Ordine per le proprie determinazioni.

Bari, 28.02.2022

Il R.U.P.
Dott.ssa Diana Nitti

